SENATO DELLA REPUBBLICA

10° COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

MERCOLEDI 18 DICEMBRE 1957

(111¹³ Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PEZZINI

INDICE

Disegni di legge:

«Tutela del lavoro a domicilio» (1938) (Di iniziativa dei deputati Pastore e Morelli, Di Vittorio ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE . Pag. 1603, 1605, 1606,	1608, 1609,
1610, 1612, 1613, 1614, 1615, 1618	, 1619, 1621
ANGELINI 1613	, 1 61 5, 1616
Вітоззі 1604, 1606, 1607	, 1608, 1609
1611, 1612, 1613, 1614, 1616, 1618	3, 1619 , 162 0
Bolognesi	1607
DE Bosio 1605, 1612	, 1617, 1620
Grava, relatore 1604, 1607, 1610.	
1613, 1614, 1618	5, 1616, 1619
MANCINO	1608
MARIANI 1605, 1606, 1610	
MARINA 1608, 1609	
MONALDI	
PETTI	
Repossi, Sottosegretario di Stato per	
voro e la previdenza sociale	

«Integrazione della legge 3 maggio 1955, n. 407, sulla disciplina del lavoro di facchinaggio » (2079) (D'iniziativa del senatore Menghi) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	 	1626, 1627
Angelini, relatore	 	1626
Bitossi	 	1627

« Norme di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione » (2267)

(Discussione ed approvazione):

Presidente	Pag.	1624,	1625,	1626
Angelini, relatore				
BARBARESCHI				1626
DE Bosio				1626
FIORE				1626

La seduta è aperta alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Cesare Angelini, Barbareschi, Bitossi, Bolognesi, Clemente, De Bosio, Fantuzzi, Fiore, Grava, Mancino, Mariani, Monaldi, Petti, Pezzini, Spallicci, Vaccaro, Varaldo, Zane e Zugaro De Matteis.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Ragno è sostituito dal senatore Marina.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Repossi.

FIORE, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Pastore e Morelli e Di Vittorio ed altri: « Tutela del lavoro a domicilio » (1938) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Pastore e Morelli e Di Vittorio ed altri: « Tutela del lavoro a domicilio », già approvato dalla Camera dei deputati.

111^a SEDUTA (18 dicembre 1957)

Come i colleghi ricorderanno, nel corso della precedente seduta la discussione del disegno di legge in esame subì un'interruzione. Infatti, relativamente al punto 3) dell'ultimo comma dell'articolo 3, si ebbero due votazioni: la prima, riguardante la proposta di soppressione formulata dal relatore, si concluse con la parità di voti, e pertanto la proposta non fu approvata; la seconda votazione svoltasi per l'approvazione o meno del testo della Camera, produsse eguale risultato di parità, e perciò di reiezione. Di conseguenza, si è verificato una specie di vuoto alla fine dell'articolo 3. Tengo peraltro a tranquillizzare la Commissione, confermando che tutto si è svolto in maniera ineccepibile. Vi sono infatti in proposito notevoli precedenti, uno dei quali. molto recente, si è verificato nel corso della discussione congiunta dei disegni di legge numero 1479 (d'iniziativa dei senatori Lussu ed altri) e n. 1952 (presentato dal Governo) in materia di elezioni del Senato della Repubblica. Nel corso dell'esame di questi disegni di legge presso la 1ª Commissione permanente, si ebbero due votazioni sostanzialmente identiche a quelle avvenute nella nostra precedente seduta in merito al punto 3) dell'ultimo comma dell'articolo 3. Si legge infatti nella relazione sui due citati disegni di legge nn. 1479 e 1952: « Non si può dire che una delle suesposte tesi abbia di fatto prevalso in seno alla Commissione. Infatti, in sede di votazione degli articoli, un emendamento soppressivo dello articolo 1, presentato dal senatore Pastore, risultò respinto per essersi verificata la parità di voti, come previsto dall'articolo 84 del Regolamento. Ma, successivamente, per lo stesso motivo, lo stesso articolo 1, messo in votazione, risultò non approvato ». Se ve ne fosse bisogno, questo precedente prova che quanto si è verificato nel corso della precedente seduta è assolutamente regolare.

Ciò premesso, desidero esprimere la speranza che ognuno di noi vorrà dar prova di molta buona volontà, così da consentire l'entrata in vigore anche di questa legge, il cui *iter* presso le Camere è stato finora difficile.

Prima di passare all'esame dell'articolo 4, ritengo sarebbe opportuno che il relatore comunicasse se ha qualcosa da dire in merito al-

la parte conclusiva dell'articolo 3: se cioè accetta il vuoto che si è creato per la mancata approvazione del punto 3) oppure se ha intenzione di formulare una proposta di emendamento sostitutivo.

GRAVA, relatore. La mancata approvaz o ne del numero 3) dell'ultimo comma dell'articolo 3 non pregiudica, a mio avviso, l'efficacia del provvedimento nel senso desiderato. Del resto, anche in sede di discussione alla Camera dei deputati fu avanzata con insistenza la proposta di soppressione di tale punto 3). Pertanto non ho alcuna proposta da formulare.

BITOSSI. Nel corso della precedente seduta, mi assentai perchè mi fu detto che i lavori sarebbero stati sospesi per 10-15 minuti. Mentre mi apprestavo a far ritorno in sala, venni a conoscenza che era stato deciso di rinviare la discussione al altra seduta. Non avrei alcunchè da eccepire su tale andamento dei lavori, se la posizione oggi assunta dal relatore non avesse dato al rinvio un significato del tutto nuovo. È chiaro infatti che, se si fosse proseguita la discussione nel corso della precedente seduta, saremmo entrati in un vicolo cieco, dal quale saremmo potuti uscire solo con una soluzione di compromesso; la qual cosa avrebbe, ovviamente, reso necessaria una sospensione, col ben determinato proposito di studiare tale soluzione di compromesso, soluzione che ritengo debba essere trovata comunque. Le osservazioni del senatore Grava, infatti, non mi soddisfano, perchè sono convinto che si possa e si debba giungere ad una regolamentazione precisa e tranquillante del lavoro a domicilio. È troppo semplicistico dettare norme vaghe ed elastiche: e se lasciamo -- come in effetti stiamo facendo — al datore di lavoro la libertà di fare ciò che vuole, finiremo per aver lavorato tanto e non aver regolato nulla. Non dobbiamo dimenticare che quella dei lavoratori a domicilio è una categoria che difficilmente riesce ad organizzarsi in sindacati omogenei e forti, capaci d'imporre la realizzazione dei contratti nazionali o provinciali o locali. Trattandosi appunto di una categoria dalle caratteristiche particolari, il Par-

111ª SEDUTA (18 dicembre 1957)

lamento deve intervenire a salvaguardia dei diritti dei lavoratori, come è stato fatto per tante altre categorie.

Per queste ragioni non mi soddisfano le dichiarazioni del senatore Grava, e vorrei che egli si rendesse conto della pericolosa situazione che si verrebbe a creare con una formulazione imprecisa del provvedimento; di conseguenza desidererei che egli presentasse una proposta di emendamento sostitutivo, per supplire ad un vuoto che si è creato evidentemente nel disegno di legge. Aggiungo che tale proposta non può essere formulata da noi, perchè noi intendiamo far ricadere le responsabilità delle modifiche che vengono apportate al disegno di legge su chi le ha volute e le vuole.

PRESIDENTE. Faccio nuovamente notare che quanto è avvenuto alla fine dell'ultima seduta è perfettamente regolare. La discussione si era arenata, e per tale ragione la discussione fu momentaneamente sospesa. Quando fu ripresa, da parte di un membro della Commissione — non da parte mia, chè io avrei desiderato si continuasse nella discussione — fu avanzata una proposta di rinvio, proposta che fu accettata dalla maggioranza, e a cui non ho potuto che sottomettermi. Oggi i lavori sono stati ripresi dal punto in cui si trovavano al momento della sospensione.

MARIANI. Nella mia posizione, non intendo riaprire la discussione sull'articolo 3. Mi preme però di far rilevare che sono in vigore in Italia una infinità di contratti collettivi nazionali; precisamente, per citarne alcuni, quelli che disciplinano il lavoro di: aziende che producono calzature, pantofole e tomaie di qualsiasi genere e tipo; maestranze addette alle aziende sartoriali di confezioni su misura per uomo e signora; operai addetti alle industrie manifatturiere, pelli e cuoio, per la produzione di pellerie, sellerie in genere, buffetterie, articoli sportivi. ecc.; operai addetti alle aziende produttrici di confezioni, pelliccerie; operai addetti alle aziende che esercitano la lavorazione delle trecce e dei capelli, di materia prima di intreccio (paglia, truciolo); maestranze addette alle lavanderie, stirerie, tintorie, smacchiatorie di abiti e indumenti. Tutti questi contratti fanno riferimento al lavoro a

domicilio e stabiliscono in varia forma che per tale lavoro, oltre al rispetto delle norme di previdenza, è obbligatorio che siano assicurati gli stessi benefici previsti per gli operai interni. Tutto ciò va evidentemente a sostegno del punto 3) dell'ultimo comma dell'articolo 3, in quanto si deve pretendere dalle aziende la garanzia del rispetto di questi contratti. Ed aggiungo che, se vi sono zone in cui i contratti non sono stati stipulati in sede provinciale, compito della Commissione per l'iscrizione sul Registro dei committenti di lavoro a domicilio è far rispettare comunque le norme contrattuali e far applicare le tariffe, per ovviare al pericolo denunciato dal senatore Bitossi allorchè ha dato lettura della nota lettera, nel corso di una precedente seduta. Avere stralciato il numero 3) dell'ultimo comma dell'articolo 3 proprio quando diciamo di voler legiferare per tutelare il lavoro a domicilio, mi sembra un non senso; agire così significa rifiutarsi di voler tutelare gli operai.

Per tali ragioni, dichiaro di astenermi dalla votazione sul testo completo dell'articolo 3.

DE BOSIO. Mi dichiaro favorevole all'approvazione dell'articolo 3 nel testo emendato, perchè il problema prospettato dal senatore Mariani potrà venire risolto in occasione dell'esame dell'articolo 6.

PRESIDENTE. La precisazione fornita dal senatore De Bosio è opportuna: il tema trattato dall'articolo 3 sarà indubbiamente ripreso in sede di esame dell'articolo 6.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti nel suo complesso l'articolo 3, il cui testo, dopo gli emendamenti apportati, risulta così formulato:

« Presso ogni Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è istituita una Commissione per l'iscrizione sul "Registro dei committenti di lavoro a domicilio".

La Commissione ha inoltre il compito di accertare e studiare le condizioni generali e particolari in cui si svolge il lavoro a domicilio e proporre all'Ufficio o all'Ispettorato del lavoro competente gli opportuni provvedimenti.

111^a SEDUTA (18 dicembre 1957)

Detta Commissione sarà presieduta dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, e composta:

- a) dal capo circolo dell'Ispettorato del lavoro competente per territorio o da un suo delegato;
- b) da tre a sette rappresentanti per ciascuna parte delle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, nominati dal Prefetto su designazione delle organizzazioni sindacali stesse.

I membri della Commissione durano in carica due anni.

Le domande d'iscrizione al Registro di cui all'articolo 2 dovranno essere respinte quando:

- 1) risulti che la richiesta di lavoro da eseguirsi a domicilio viene fatta a seguito di cessione a qualsiasi titolo di macchinari e attrezzature trasferite fuori dell'azienda richiedente e che questa intenda in tal modo proseguire lavorazioni per le quali aveva organizzato propri reparti con lavoratori da essa dipendenti;
- 2) trattasi di lavoro per la cui natura la esecuzione a domicilio appaia tecnicamente ingiustificata o risulti nociva, antigienica oppure priva di cautele sanitarie ».

(È approvato).

Riprendiamo ora la discussione, già iniziata, sull'articolo 4, del quale do nuovamente lettura:

Art. 4.

Gli imprenditori, la cui domanda di iscrizione al « Registro dei committenti lavoro a domicilio » sia stata respinta dalla Commissione provinciale, possono presentare ricorso alla Commissione centrale per il controllo sul lavoro a domicilio, di cui all'articolo successivo, entro il termine di 15 giorni dalla notifica della decisione.

Quando si tratti di lavorazioni in corso all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, il ricorso contro la reiezione della domanda di iscrizione sospende l'applicazione della decisione della Commissione provinciale, fat-

ta eccezione per i casi previsti dai numeri 1) e 3) dell'ultimo comma dell'articolo 3.

Le decisioni della Commissione centrale dovranno essere notificate agli interessati entro il termine massimo di due mesi dalla data del ricorso.

Al primo comma dell'articolo è stato presentato dal senatore De Bosio un emendamento, accettato dal relatore. In base a questa proposta, le parole iniziali: «Gli imprenditori, la cui domanda di iscrizione al "Registro dei committenti di lavoro a domicilio"» dovrebbero essere sostituite dalle parole: «I committenti, la cui domanda di iscrizione al Registro previsto dall'articolo 2».

MARIANI. Sono dell'avviso che il testo dell'articolo 4 non debba essere modificato e di conseguenza non aderisco ad alcun emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Metto ai voti il primo comma dell'articolo 4 nel testo emendato.

(È approvato).

Al secondo comma dell'articolo 4, il relatore ha proposto un emendamento soppressivo delle ultime parole: « fatta eccezione per i casi previsti dai numeri 1 e 3 dell'ultimo comma dell'articolo 3 ».

BITOSSI. È logico che si proponga di eliminare il riferimento al numero 3) dell'ultimo comma dell'articolo 3; ma che si proponga di eliminare anche il riferimento al numero 1), non riesco a capirlo: questo è un emendamento nuovo.

Nel punto 1) dell'ultimo comma si dice che le domande dovranno essere comunque respinte quando « risulti che la richiesta di lavoro da eseguirsi a domicilio viene fatta a seguito di cessione — a qualsiasi titolo — di macchinari e attrezzature trasferite fuori dell'azienda richiedente, e che questa intenda in tal modo proseguire lavorazioni per le quali aveva organiz-

111^a SEDUTA (18 dicembre 1957)

zato propri reparti con lavoratori da essa dipendenti». Ebbene — e ricordo di averlo segnalato anche nel corso della precedente discussione — questo è il punto fondamentale della posizione assunta dalla maggioranza per distinguere in due tipi il lavoro a domicilio. Ed ora si vuole, dalla stessa maggioranza, che sia concessa l'autorizzazione a commettere lavoro a domicilio anche a quegli industriali che da un giorno all'altro cedono le macchine ai lavoratori smobilitando le aziende. Affermare un concetto, e poco dopo contraddirsi, è un modo di agire che proprio non comprendo.

GRAVA, relatore. Ho l'impressione che le spiegazioni che ho fornite non siano state chiare o comunque ben comprese. Non si tratta di omettere l'iscrizione al Registro, ma di garantire la continuazione del lavoro: a me non interessa nulla degli industriali, a me interessano gli operai. Io mi preoccupo di quei 50 o 100 operai che lavorano e che rischiano di essere gettati sul lastrico.

BITOSSI. Io sono un operaio: ebbene, io dico che ciò non avviene.

GRAVA, relatore. Ed io affermo che il disegno di legge, così come è ora formulato, lo stabilisce. Perciò la eccezione deve essere tolta assolutamente. Mi permetto di ricordare che perfino la Corte di cassazione ha stabilito — anche quando vi sia una sentenza definitiva della Corte d'appello — che sia sospesa l'esecuzione della sentenza quando il danno è irreparabile. In questo caso il danno sarebbe irreparabile, e non per gli industriali, ma per gli operai. D'altra parte, faccio notare che il terzo comma stabilisce un termine massimo di 2 mesi per la decisione della Commissione centrale.

Prego di voler considerare le ragioni che ho esposte. Non sono in contraddizione con me stesso: piuttosto non sono favorevole a che gli operai debbano subire un danno, e gravissimo.

BOLOGNESI. Le argementazioni del senatore Grava non mi convincono, perchè se effettivamente la maggioranza fosse stata animata dal desiderio di tutelare il lavoro a domicilio,

avrebbe dovuto agire in modo diverso. Finora, infatti, sono stati modificati troppi punti del disegno di legge in esame. Si vuol dimostrare che si intende di tutelare i lavoratori e di evitare loro un danno quando la loro attività sia in corso. Ma questo è il punto cruciale del provvedimento, perchè si tratta della smobilitazione delle fabbriche: in tali casi, se la Commissione appositamente incaricata non ha la possibilità di sospendere la lavorazione — come sarebbe giusto, perchè un industriale ha violato la legge —, col pretesto di voler difendere gli interessi dei lavoratori si apre una breccia attraverso la quale l'industriale stesso ha via libera per trasgredire ad ogni norma vigente. Ed allora i fatti che si verificano e che sono avvenuti a Prato, si estenderanno a tutto il Paese. Se noi togliamo l'eccezione per il caso previsto dal numero 1 dell'ultimo comma dell'articolo 3, noi diamo agli industriali libertà assoluta di azione. E non abbiamo fatto alcuna distinzione tra il lavoro concorrenziale e quello cosiddetto tradizionale.

Per tali ragioni sono contrario alla soppressione nel secondo comma dell'articolo 4 del riferimento al numero 1 dell'ultimo comma dell'articolo 3.

MONALDI. Prendo la parola per convalidare, se fosse necessario, l'opinione espressa dall'onorevole relatore. La situazione che si pone col secondo comma dell'articolo 4 è la seguente: vi sono dei committenti di lavoro a domicilio, i quali, per essere iscritti nel relativo Registro, debbono presentare una domanda, che dovrà essere esaminata da una apposita Commissione; la Commissione potrebbe rigettare tale domanda per le ragioni esposte nel numero 1 dell'ultimo comma dell'articolo 3, cioè perchè l'imprenditore abbia trasferito parte dei suoi macchinari nel domicilio del lavoratore. Qui sta la questione della concorrenza tra la fabbrica e la casa, ma senza alcuna violazione dei rapporti umani; potrebbe avvenire una contestazione, tra il committente, che dovrebbe essere iscritto nel Registro, e i lavoratori. Perciò non si saprebbe chi abbia ragione. Ebbene: i colleghi della minoranza vorrebbero che, pur non sapendo chi abbia ragione, il lavoro fosse sospeso. È

111a SEDUTA (18 dicembre 1957)

chiaro che così agendo, il danno ricadrebbe esclusivamente sui lavoratori. È senz'altro preferibile allora che si attenda la soluzione della vertenza, continuando il lavoro.

A me pare che questo sia il principio informatore dell'emendamento proposto dal relatore. Quindi prego l'opposizione di voler riesaminare il suo atteggiamento: se davvero essa vuol tutelare i lavoratori, il suo pronunciamento in ordine alla proposta del senatore Grava dovrebbe essere senz'altro positivo.

MARINA. Ritengo doveroso spendere alcune parole in difesa non già dell'imprenditore o del lavoratore, ma del lavoro. Se noi autorizziamo, sia pure in determinati casi, la sospensione del lavoro, provochiamo comunque un danno; e questo danno riguarda il lavoro, che è benessere per tutti. Se un lavoro non viene eseguito per un qualsiasi contrasto, ne risulta danneggiata la collettività. Sono pertanto favorevole all'emendamento proposto dal senatore Grava.

MANCINO. Mi sembra strana, e in effetti lo è, la tesi sostenuta dal relatore e da quanti si sono dichiarati concordi con lui. La stranezza consiste in questo: che per una considerazione di sentimentalismo, per evitare il lamentato, enorme danno che potrebbe derivare ad un gruppo di operai qualora dovesse cessare il lavoro per una delle ragioni previste al punto 1 dell'ultimo comma dell'articolo 3, si rinuncia al principio fondamentale del disegno di legge, che è quello di tutelare tutti i lavoratori, compresi anche quelli che potrebbero eventualmente venirsi a trovare nelle condizioni segnalate.

Ci si sofferma sulle conseguenze che la sospensione del lavoro potrebbe arrecare agli operai; ma a me sembra che ci si preoccupi piuttosto del danno che ne deriverebbe agli industriali. E infatti, togliendo dal secondo comma dell'articolo 4 il riferimento al numero 1 dell'ultimo comma dell'articolo 3, non si fa altro che consentire agli industriali di trasferire liberamente le loro macchine ed attrezzature.

PRESIDENTE. La conseguenza vera è soltanto quella di non sospendere il lavoro finchè non ci sia stata la pronuncia di appello.

REPOSSI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Premesso che il Governo si rimette alla Commissione per quanto riguarda la questione sollevata, ritengo mio dovere riportare le cose entro i loro effettivi limiti. A me pare che qui si confonda una norma di carattere transitorio con una norma permanente. Dobbiamo impedire il trasferimento di macchinari dalle fabbriche, cioè la smobilitazione. Ciò che è avvenuto a Prato è avvenuto anche in provincia di Como e altrove: in questi giorni è stata avanzata una richiesta di istituire dei corsi di qualificazione per tessitori; noi l'abbiamo respinta perchè era chiaro che si tendeva al trasferimento di telai dal nord al sud. La smobilitazione della fabbrica comporta il tentativo di corrispondere retribuzioni di netto sfavore ai lavoratori a domicilio (chi lavora a domicilio deve svolgere un'attività maggiore per eguagliare la retribuzione di chi lavora in fabbrica). Altro punto scottante è il tentativo di evadere gli oneri fiscali. Per far fronte a tali inconvenienti, c'è la norma permanente contenuta al numero 1) dell'ultimo comma dell'articolo 3.

Quanto si legge nell'articolo 4, invece, rappresenta una norma transitoria, che nulla deve negare della norma permanente prevista al numero 1) dell'ultimo comma dell'articolo 3. Infatti, nel comma in esame, è precisato che quando si tratti di lavorazioni in corso all'atto della entrata in vigore della legge, il ricorso contro la reiezione della domanda di iscrizione sospende l'applicazione della decisione della Commissione provinciale. Se si tiene poi conto che entro due mesi la Commissione centrale deve notificare la sua decisione, si conclude che la situazione, al massimo, si può protrarre per due mesi; si ha, cioè, uno stato di fatto assolutamente transitorio. Si tratta manifestamente di una norma che non rinnega alcunchè del principio, in base al quale noi vogliamo evitare la smobilitazione delle fabbriche.

BITOSSI. Desidero precisare nel modo più esatto le ragioni per le quali noi voteremo contro.

Si è detto che siamo di fronte a una disposizione che, in quanto riguarda le lavorazioni in corso all'entrata in vigore della legge, avrà 10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

111ª SEDUTA (18 dicembre 1957)

un valore soltanto provvisorio: e va bene, ma la sua efficacia non sarà limitata certamente a due mesi, perchè bisogna tener conto del momento in cui la legge entrerà in vigore, dopo l'approvazione.

Comunque, voi davvero credete che se la Commissione provinciale non darà l'autorizzazione a distribuire il lavoro a domicilio e la Commissione centrale respingerà l'eventuale ricorso, l'industriale si riprenderà le sue macchine e riaprirà le stabilimento? Non siate dei teorici, state coi piedi in terra! Vorrei avere fatto l'università ed essere avvocato come voi, per poter disquisire teoricamente sulle leggi. Ma la teoria è una cosa e la pratica un'altra e ben diversa, disgraziatamente! E se l'industriale ha smobilitato la propria azienda e ceduto le macchine agli operai affinchè lavorino a domicilio, non riaprirà certo lo stabilimento per evitare il pericolo che gli operai restino sul lastrico!...

MARINA. Le industrie si gestiscono con le leggi economiche e non coi pezzi di carta...

BITOSSI. Cosa avviene invece in questi casi? Che l'operaio che ha avuto le macchine dal proprio datore di lavoro diventa artigiano; cessa quindi il rapporto di lavoro subordinato a domicilio, per far luogo ad un'attività particolare, ecc. ecc. Questa è la situazione che si determina: e voi invece, togliendo l'eccezione prevista per il caso indicato al numero 1) dell'ultima parte dell'articolo 3, verreste a perpetuare, o comunque sicuramente a prolungare di due mesi, tre mesi, un anno, una situazione che potrebbe chiarirsi immediatamente.

Voi cercate di rendere questa legge inapplicabile il più possibile, e pian piano riuscite a raggiungere lo scopo di mantenere la situazione quale essa è in questo momento, e di impedire che il lavoro a domicilio sia regolamentato come dovrebbe.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Grava, soppressivo delle parole « fatta eccezione per i casi previsti dai numeri 1) e 3) dell'ultimo comma dell'articolo 3 ».

(È approvato).

Metto ai voti il secondo comma dell'articolo 4, nel testo emendato.

(E approvato).

Metto ai voti il terzo comma dell'articolo 4. (E approvato).

Metto ai voti l'articolo 4, che risulta così formulato:

«I committenti, la cui domanda di iscrizione al Registro previsto dall'articolo 2 sia stata respinta dalla Commissione provinciale, possono presentare ricorso alla Commissione centrale per il controllo sul lavoro a domicilio, di cui all'articolo successivo, entro il termine di 15 giorni dalla notifica della decisione.

Quando si tratti di lavorazioni in corso all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, il ricorso contro la reiezione della domanda di iscrizione sospende l'applicazione della decisione della Commissione provinciale.

Le decisioni della Commissione centrale dovranno essere notificate agli interessati entro il termine massimo di due mesi dalla data del ricorso ».

(E approvato).

Art. 5.

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita una « Commissione centrale » per il controllo sul lavoro a domicilio.

La Commissione ha il compito di esaminare e decidere sui ricorsi presentati dai committenti.

Essa ha, inoltre, il compito di coordinare l'attività delle Commissioni provinciali in ordine agli accertamenti ed agli studi sulle condizioni in cui si svolge il lavoro a domicilio ed in merito ai provvedimenti da adottarsi per la applicazione della presente legge.

La Commissione centrale sarà presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un suo rappresentante e composta:

- 1) dal direttore generale della occupazione;
- 2) dal direttore generale dei rapporti di lavoro;

111^a SEDUTA (18 dicembre 1957)

- 3) dal direttore generale della previdenza sociale:
- 4) da sette rappresentanti sindacali per ciascuna parte dei lavoratori e dei datori di lavoro, nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali stesse.

I membri della Commissione durano in carica tre anni.

(È approvato).

Art. 6.

I lavoratori che eseguono lavoro a domicilio dovranno essere retribuiti in base alle tariffe sindacali di cottimo pieno concordate tra i sindacati di categoria con riferimento ai contratti in vigore per le aziende esercenti analoga attività produttiva.

Dette tariffe debbono essere esposte, a cura dei committenti, nei locali di consegna del lavoro a domicilio e depositate, sempre a cura del datore di lavoro, presso l'Ispettorato del lavoro competente e presso l'Ufficio provinciale del lavoro.

A questo articolo sono stati presentati dal relatore due emendamenti:

- 1) Nel primo comma, dopo le parole: « dovranno essere retribuiti », sostituire la parte successiva del periodo col testo seguente: « con tariffe di cottimo pieno risultanti da contratti collettivi di categoria o, in mancanza di questi, da pattuizioni preventive fra le parti ».
- 2) Nel secondo comma, sopprimere le parole: « e presso l'Ufficio provinciale del lavoro ».

GRAVA, relatore. Mi sono preoccupato della possibile mancanza di contratti collettivi, e per questo ho aggiunto « o, in mancanza di questi », cioè di contratti collettivi di categoria, « da pattuizioni preventive fra le parti ». Ma per garantire i lavoratori contro eventuali accordi iugulatori, propongo ora di aggiungere, dopo le parole « fra le parti », le seguenti : « approvate dalla Commissione provinciale di cui all'articolo 3 ».

Ritiro invece il mio emendamento al secondo comma.

MARIANI. In linea teorica, può darsi che il senatore Grava abbia ragione: però « pattuizioni fra le parti » significa che gli accordi saranno fatti tra i singoli lavoratori e il datore di lavoro. Ora, basta avere anche solo una modesta conoscenza di queste cose per sapere che il lavoratore che si presenta ad un datore di lavoro, non impone condizioni e nemmeno contratta, ma accetta tutto quello che il datore di lavoro stabilisce. Nè d'altra parte si capisce come potrebbe la Commissione provinciale effettuare, praticamente, il controllo di tutte le pattuizioni concordate fra le parti.

Ripeto che noi sappiamo bene come si svolga il lavoro a domicilio: si tratta per lo più di donne, che si recano dal datore di lavoro a prendere il pacco della roba ed accettano senza discutere le tariffe che vengono loro imposte; e si guardano bene dal pretendere di più, perchè il bisogno è molto ed esse sanno per esperienza che se non accettassero quelle condizioni il lavoro verrebbe dato ad altri.

REPOSSI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Evidentemente il senatore Grava ha inteso introdurre una forma di tutela, e credo che la sua proposta non debba essere interpretata nel senso che, in ogni caso di pattuizione fra un lavoratore a domicilio e un datore di lavoro, la Commissione provinciale sia costretta ad intervenire per l'approvazione: bensì, se ho ben capito, ogni azienda che voglia dare lavoro a domicilio ad uno o più lavoratori, dovrà sottoporre gli accordi intervenuti all'approvazione della Commissione provinciale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del relatore al primo comma dell'articolo 6.

(È approvato).

Metto in votazione il primo comma, che con l'emendamento apportatovi risulta così formulato:

« I lavoratori che eseguono lavoro a domicilio dovranno essere retribuiti con tariffe di

111a SEDUTA (18 dicembre 1957)

cottimo pieno risultanti da contratti collettivi di categoria o, in mancanza di questi, da pattuizioni preventive fra le parti, approvate dalla Commissione provinciale di cui all'articolo 3 ».

(E approvato).

Metto ora in votazione il secondo comma nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, avendo il nostro relatore ritirato il suo emendamento.

(È approvato).

Metto ai voti nel suo complesso il testo emendato dell'articolo 6.

(È approvato).

Art. 7.

Quando per ragioni di urgenza il lavoro a domicilio deve essere svolto in ore notturne o festive, il lavoratore ha diritto alle percentuali di maggiorazione stabilite dai contratti collettivi.

A questo articolo è stato presentato dal relatore il seguente emendamento sostitutivo:

« Alle tariffe di cottimo pieno di cui all'articolo precedente dovranno essere applicate separate maggiorazioni nella misura stabilita dal contratto collettivo o, in mancanza, per accordo preventivo fra le parti quando il committente esiga la consegna del lavoro in termine tale che si renda necessaria la esecuzione dell'opera in tutto o in parte anche in giorni festivi di cui al successivo articolo 11 o in ore da considerare notturne ai sensi di legge. Altre maggiorazioni separate in misura percentuale o fissa potranno essere pattuite per rimborso forfettario delle spese sostenute dal lavoratore per la lavorazione. Tali maggiorazioni non costituiscono elemento della retribuzione ».

GRAVA, relatore. In verità l'articolo 7 avrebbe dovuto essere soppresso ma, per non sembrare troppo radicale, ho proposto la sostituzione dell'intero testo con una formulazione che in definitiva risulta più favorevole ai lavoratori.

Mi pare infatti evidente che quando, in modo generico, si parla di « ragioni di urgenza » è facile che possano nascere contestazioni. Secondo il testo da me proposto, il committente deve invece fare una richiesta diretta e personale quando vuole che il lavoro sia fatto con l'urgenza che giustifichi l'impiego di ore notturne o di giornate festive; e ciò affinchè il lavoratore sia meglio tutelato. A tal fine, anzi, propongo di aggiungere al mio stesso emendamento, dopo le parole « ... per accordo preventivo fra le parti » le parole: « approvato dalla Commissione di cui all'articolo 3... ».

MARINA. Il lavoro a domicilio può avere due caratteri, a seconda che rappresenti per il lavoratore un'attività complementare, oppure tutta la sua attività.

Ora, quando esso ha carattere di attività complementare, è evidente che il lavoratore può effettuare il lavoro a domicilio soltanto nelle ore serali, o notturne, o festive. Perciò, una volta stipulato il contratto, per cui il lavoratore deve eseguire un determinato lavoro col diritto a ricevere una certa retribuzione, come può accertare il datore di lavoro se l'esecuzione avverrà di sera o di notte o di giorno festivo?

Questo è il punto. A mio avviso l'articolo 7 dovrebbe essere soppresso interamente; tuttavia, siccome una richiesta di soppressione potrebbe essere interpretata come contraria agli interessi dei lavoratori, io accetto l'articolo 7 così come è stato formulato dai proponenti, benchè, ripeto, si tratti di una norma al di fuori della realtà e che dimostra una imperfetta conoscenza del modo in cui si svolge il lavoro a domicilio.

BITOSSI. Vorrei che l'illustre relatore fosse così gentile da fornirmi alcuni chiarimenti.

Nel suo emendamento è detto: « Alle tariffe di cottimo pieno di cui all'articolo precedente dovranno essere applicate separate maggiorazioni nella misura stabilita dal contratto collettivo ecc. ». Non riesco a capire che cosa significhi quell'aggettivo « separate ». Inoltre: « ... maggiorazioni nella misura stabilita dal contratto collettivo o, in mancanza, per accordo preventivo fra le parti quando il

111a SEDUTA (18 dicembre 1957)

committente esiga la consegna del lavoro in termine tale che si renda necessaria la esecuzione dell'opera in tutto o in parte anche in giorni festivi di cui al successivo articolo 11 o in ore da considerare notturne ai sensi di legge...». Qui, o si fa riferimento al contratto collettivo, oppur no: se è ammessa una pattuizione che regoli il lavoro notturno o festivo in riferimento alla legge, si determina una discordanza rispetto al contratto collettivo, che regola detto lavoro in maniera diversa dalla legge.

« Altre maggiorazioni separate... » — e ci risiamo col « separate » — « in misura percentuale o fissa potranno essere pattuite per rimborso forfettario delle spese sostenute dal lavoratore per la lavorazione... ». Che significa tutto questo? Forse proprio lei, senatore Grava, che già ebbe a fare una lunga disquisizione in senso contrario, ammette qui che il lavoratore possa spendere qualcosa per acquistare materie prime o per il funzionamento del macchinario, e vi sia quindi la necessità di provvedere al rimborso, sia pure in maniera forfettaria?

« Tali maggiorazioni non costituiscono elemento della retribuzione »...

GRAVA, *relatore*. Ecco il perchè di quel « separate »...

BITOSSI. Ma questo è un rimborso spese. Senatore Grava, lei è avvocato; il Codice lo ha nella testa e sa benissimo che ciò che ricorre continuamente nella retribuzione ne costituisce parte integrante; lei non può venir meno a quanto stabilisce quel Codice civile che così spesso ella decanta; altrimenti ciò vorrebbe dire mettere avanti o buttare dietro le spalle il Codice a seconda della convenienza. Abbia dunque la cortesia di darmi i chiarimenti che le ho chiesti!

DE BOSIO. L'emendamento del senatore Grava non tende a modificare il contenuto dell'articolo 7, ma solo a chiarirlo. Tuttavia desidero osservare che la dicitura dell'articolo 7 è forse più specifica che non la definizione contenuta nell'emendamento del relatore. A mio modesto avviso manterrei il testo del disegno di legge. Questo, per vero, sottolinea opportunamente che le maggiorazioni sono dovute quando il lavoro deve essere eseguito in ore notturne o festive « per ragioni di urgenza ». Ora è vero che nell'emendamento sostitutivo del relatore è espresso il concetto della necessità, attraverso la quale si può arrivare anche all'urgenza; ma mentre l'esecuzione di un lavoro può essere sempre necessaria, l'urgenza sta a significare qualcosa di più, quel di più che giustifica l'applicazione della maggiorazione, come prevista dai contratti collettivi di lavoro.

Concludendo, mi sembra che il senatore Grava possa rinunciare alla perfezione formale che con il suo emendamento vuol raggiungere, mantenendo il testo dell'articolo 7 del disegno di legge.

GRAVA, relatore. Come già dissi, la mia vera intenzione sarebbe stata quella di chiedere la soppressione dell'articolo 7, e soltanto per non sembrare eccessivamente radicale ho proposto delle modificazioni, che avevano il fine di arrivare ad un migliore chiarimento di determinate questioni, come, ad esempio, quella dell'« urgenza ». Comunque, non sono affatto innamorato del mio emendamento ed anzi lo ritiro, tanto più che l'osservazione del senatore Marina (e cioè, che il lavoro a domicilio, quando costituisce attività complementare per il lavoratore, non può essere svolto che in ore serali, notturne o festive) mi ha veramente persuaso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 7 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati. (È approvato).

L'articolo 8 è stato già approvato dalla Commissione.

È a questo punto che lei, senatore Grava, vorrebbe inserire un richiamo alla legge 29 aprile 1949, n. 264?

GRAVA, relatore. Veramente, come già ebbi a dire più volte, qualsiasi richiamo a detta legge non è strettamente necessario, perchè qui si tratta di collocamento, il quale è regolato da una sola legge, appunto la n. 264, e perciò alle norme di questa è inevitabile ri-

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

111a SEDUTA (18 dicembre 1957,

ferirsi ogni qualvolta di trasferimento si parli.

L'inserzione del riferimento esplicito è stata chiesta dal senatore Angelini; da parte mia non ho alcuna difficoltà a che si aggiunga un articolo 8-bis, che dica: «L'impiego dei lavoratori a domicilio di cui all'articolo 8 dovrà avvenire secondo le disposizioni (oppure: "con l'osservanza delle disposizioni") della legge 29 aprile 1949, n. 264 ».

BITOSSI. E perchè non si lascia il testo dell'articolo 8 così come ci perviene dalla Camera?

GRAVA, relatore. Perchè l'articolo 8 è già stato approvato in altra forma.

ANGELINI. Desidero chiarire alla Commissione per quale motivo ho pregato il relatore di rimediare a una evidente lacuna.

Con l'articolo 8, noi abbiamo dato incarico agli Uffici provinciali del lavoro e agli Uffici di collocamento di compilare un registro o un elenco o una nota di tutti i lavoratori che intendono svolgere lavoro a domicilio. Per conseguenza, detti Uffici devono richiedere la documentazione necessaria all'iscrizione: domanda, stato di famiglia, eccetera. Ma questo lavoro non può essere compiuto dagli Uffici stessi se non con riferimento alle disposizioni della legge n. 264, le quali regolano, come è noto, non soltanto le richieste nominative, ma tutte le altre questioni concernenti il collocamento. Per tale motivo, ripeto, ho pregato il senatore Grava di rimediare alla lacuna involontariamente lasciata dalla Commissione, presentando un apposito emendamento.

GRAVA, relatore. Logicamente l'emendamento aggiuntivo potrebbe essere incluso nell'articolo 8. Ma su questa questione di collocazione sarà più opportuno trattare in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. Certamente. Intanto metto ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dal relatore nel testo seguente:

Art. 8-bis.

L'impiego dei lavoratori a domicilio di cui all'articolo 8 dovrà avvenire con l'osservanza delle disposizioni della legge 29 aprile 1949, n. 264.

(È approvato).

Art. 9.

Ogni committente dovrà tenere, oltre ai libri obbligatori previsti dalle vigenti leggi sul lavoro, un apposito « libro matricola » per i lavoratori a domicilio, vistato e numerato in ogni foglio dall'Ispettorato del lavoro, nel quale dovranno essere iscritti nell'ordine cronologico della loro assunzione i lavoratori a domicilio.

In tale «libro matricola » saranno segnate tutte le caratteristiche del rapporto di lavoro la sua cessazione.

A questo articolo il senatore Grava, relatore, ha presentato alcuni emendamenti. Oltre alla soppressione del secondo comma, egli propone che, dopo la parola « committente », siano aggiunte le parole « di lavoro a domicilio »; che le parole: « oltre ai libri obbligatori previsti dalle vigenti leggi sul lavoro » siano sostituite con le altre: « oltre a un libro paga »; che le parole: « nel quale » siano sostituite con: « nei quali » e che alla fine del primo comma siano aggiunte le seguenti parole: « gli altri dati prescritti dal regolamento di esecuzione della presente legge ».

Il senatore Marina propone, a sua volta, che nel primo comma, dopo le parole « dovrà tenere », siano soppresse le parole: « oltre ai libri obbligatori previsti dalle vigenti leggi sul lavoro », e dopo la parola « matricola » siano aggiunte le altre « e un libro paga ». Inoltre egli propone che nel secondo comma le parole: « In tale libro matricola » siano sostituite con le altre: « Sul libro paga ».

GRAVA, relatore. Se la Commissione ritiene che i miei emendamenti non apportino una semplificazione tanto per i lavoratori quanto per i datori di lavoro, non ho alcuna diffi-

111^a SEDUTA (18 dicembre 1957)

coltà a ritirare gli emendamenti stessi, facendo tuttavia presente che la legge è legge e non dovrebbe entrare in certi particolari di cui dovrà occuparsi il regolamento.

PRESIDENTE. Poichè il senatore Marina, presentatore di alcuni emendamenti, è assente in questo momento, e poichè il relatore ha ritirato gli emendamenti da lui presentati, metto in votazione l'articolo 9, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Art. 10.

Il lavoratore a domicilio, oltre al libretto di lavoro, di cui alla legge 1° gennaio 1935, numero 112, deve essere munito, a cura dell'imprenditore, di uno speciale libretto di controllo che deve contenere la data e l'ora di consegna del lavoro affidato dall'imprenditore, la descrizione del lavono da eseguire, la specificazione della quantità e della qualità del lavoro da eseguire, la specificazione della quantità e della qualità dei materiali consegnati; la indicazione della misura della retribuzione, dell'ammontare delle eventuali anticipazioni, nonchè la data e l'ora della riconsegna del lavoro eseguito, la specificazione della qualità e quantità di esso, degli altri materiali eventualmente restituiti e l'indicazione della retribuzione corrisposta, dei singoli elementi di cui questa si compone e delle singole trattenute.

Il libretto personale di controllo, sia all'atto della consegna del lavoro affidato che all'atto della riconsegna del lavoro eseguito, deve esser firmato dall'imprenditore o da chi ne fa le veci e dal lavoratore a domicilio.

Il libretto personale di controllo sostituisce a tutti gli effetti il prospetto di paga di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 4.

Il libretto personale di controllo sarà conforme al modello che sarà approvato con decreto del Ministero del lavoro.

All'articolo 10 il relatore propone un solo emendamento ,e cioè la sostituzione nel primo comma delle parole: « misura della retribuzione » con le altre: « tariffa di cottimo unitaria di cui all'articolo 6 ».

GRAVA, relatore. Non insisto nell'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 10, di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Art. 11.

Il lavoratore a domicilio ha diritto alla corresponsione di una percentuale sull'ammontare complessivo della retribuzione da valere a titolo di indennità per le festività, le ferie e per la gratifica natalizia.

I contratti collettivi di lavoro di categoria stabiliranno la misura della percentuale predetta e le modalità di corresponsione.

Gli stessi contratti collettivi regoleranno il preavviso e l'indennità di licenziamento.

Il relatore propone nel primo comma di sostituire le parole: « per le festività, le ferie e per la gratifica natalizia » con le seguenti: « per le festività nazionali e infrasettimanali, le ferie e per la gratifica natalizia nella misura che sarà stabilita dai contratti collettivi di categoria per questa forma di lavoro ».

GRAVA, relatore. Con queste specificazioni, mi sembra di precisare meglio i diritti dei lavoratori.

PRESIDENTE. Penso che quando si parla di festività, debbano ritenersi incluse anche quelle infrasettimanali.

BITOSSI. Il riconoscimento delle festività nazionali, anche se infrasettimanali, è obbligatorio per tutti, anche per i datori di lavoro.

GRAVA, relatore. Se ritenete che il testo dell'articolo sia chiaro, ritiro anche questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 11, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

111a SEDUTA (18 dicembre 1957)

Art. 12,

Il lavoratore a domicilio deve prestare la sua attività con diligenza e attenersi alle istruzioni ricevute dall'imprenditore nell'esecuzione del lavoro.

Il lavoratore a domicilio non può eseguire lavoro per conto proprio o di terzi in concorrenza con l'imprenditore, quando questi gli affida una quantità di lavoro atta a procurargli una prestazione continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro secondo le disposizioni vigenti o quelle stabilite dal contratto collettivo di lavoro di categoria.

Il senatore Grava, relatore, propone che nel primo comma, dopo la parola: «diligenza» siano aggiunte le seguenti: «custodire il segreto sui modelli del lavoro affidatogli».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto in votazione questo emendamento.

(È approvato).

Metto ai voti l'intero articolo 12 con l'emendamento che è stato ora approvato.

(È approvato),

Art. 13.

Tutte le assicurazioni sociali in atto, per i lavoratori interni della categoria corrispondente o affine, per effetto di disposizioni legislative o di contratti collettivi, sono estese ai lavoratori a domicilio. A detti lavoratori spetterà un trattamento previdenziale non inferiore a quello minimo stabilito per i lavoratori dell'industria in genere, compresa l'assistenza malattia ai familiari e gli assegni familiari.

Le contribuzioni relative sono poste a carico degli imprenditori e dei lavoratori secondo le norme legislative in materia.

Il Ministero del lavoro provvederà entro due mesi dalla data di pubblicazione della presente legge a predisporre le norme per l'applicazione della parte relativa al primo comma del presente articolo.

In caso di mancato adempimento valgono le disposizioni di cui all'articolo 2116 del Codice civile. Il relatore propone di sostituire questo articolo col testo seguente:

« Tutte le assicurazioni sociali in atto delle quali per legge o per contratto collettivo usufruiscono i lavoratori interni della stessa industria dovranno essere estese ai lavoratori a domicilio ».

GRAVA, relatore. A mio avviso, il testo approvato dalla Camera dei deputati contempla unicamente i lavoratori a domicilio che abbiamo chiamato industriali o concorrenziali. Mi pare che debbano avere vigore tutte le disposizioni favorevoli, previdenziali ed assistenziali, di cui godono i lavoratori interni della industria, senza scappatoie di sorta. Ritengo inoltre che col mio emendamento si scoraggerà ulteriormente il lavoro a domicilio di tipo industriale, il quale dovrà essere eliminato anche in forza dell'ultimo comma dell'articolo 3, se le Commissioni provinciali e la Commissione centrale previste da questa legge funzioneranno.

ANGELINI. Paichè il relatore intende presentare un articolo 13-bis che è strettamente collegato con l'articolo 13, propongo che la discussione dei due articoli avvenga congiuntamente.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Do lettura dell'articolo aggiuntivo proposto dal relatore:

Art. 13-bis.

Ai lavoratori addetti a lavorazioni che in precedenza normalmente venivano fatte a domicilio, ovvero quando l'occupazione a domicilio abbia carattere complementare ed accessorio rispetto alla normale attività esercitata dal lavoratore, saranno applicate le assicurazioni o'obligatorie, per l'invalidità, la vecchiaia, la tubercolosi, la maternità e le malattie, limitatamente all'assistenza sanitaria, come disposto dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi di lavoro e con l'osservanza delle modalità ivi previste.

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

111ª SEDUTA (18 dicembre 1957)

Il Ministro del lavoro, di concerto coi Ministri del tesoro e dell'industria, sentita la Commissione di cui all'articolo 16, determinerà con proprio decreto le lavorazioni di cui al presente articolo.

BITOSSI. Non ho presente tutta la prima parte dell'articolo 13; comunque mi sembra che sia chiaramente confermato che spetta a tutti i lavoratori l'applicazione delle disposizioni legislative e dei contratti nazionali in atto per quanto riguarda previdenza, assistenza contro le malattie, ecc. In questa seconda parte sono stati tolti gli assegni familiari?

ANGELINI. No, ci sono.

BITOSSI. Tutto quello che c'era prima è stato mantenuto, ma nell'articolo 13-bis vengono tolti gli assegni familiari; infatti sono enunciate le assicurazioni obbligatorie di invalidità, vecchiaia, tubercolosi, maternità e malattie, come disposte dalle leggi vigenti, ma non vi figurano gli assegni familiari. Non riesco poi a capire perchè il senatore Grava abbia voluto precisare « limitatamente all'assistenza sanitaria »; questo vuol dire che egli esclude qualche cosa. Esclude forse la parte economica?

GRAVA, relatore. Naturalmente, la parte economica. Se aggiungiamo nuovi aggravi, come possiamo favorire il lavoro a domicilio?

BITOSSI. Bisognerebbe che ognuno di noi potesse andare a scuola, prima di presentare le sue proposte, presso gli uffici dei Ministeri competenti. Apprenderemmo, ad esempio, che categorie analoghe a quella contemplata nel provvedimento al mostro esame (che hanno una retribuzione incerta, che non si sa con esattezza quanto percepiscano quotidianamente) ce ne sono e molte. E allora, come fanno gli uffici a far pagare per codeste categorie, i contributi assicurativi e dare loro tutto ciò che loro spetta? Fanno calcoli ipotetici. Ad esempio, per i facchini, i quali non si sa quanto lavorino quotidianamente, ma che certamente traggono una fonte di vita dal proprio lavoro, si fa un calcolo; cioè, che guadagnino 700, 800 o 900 lire ogni giorno; e i contributi vengono fissati su queste cifre. Così avverrà anche per i lavoratori a domicilio. Ma se il senatore Grava li esclude, essi non godranno di tutti i diritti degli altri lavoratori. Così va fatto per quanto riguarda le contribuzioni di legge, in quanto è materialmente impossibile il pagamento delle percentuali per tutti i lavori fatti quotidianamente, trattandosi di attività così vaste e diverse. Facendo un calcolo approssimativo, si può stabilire una regolamentazione, che consenta un controllo rapido e sicuro anche per gli organismi previdenziali.

Non mi rendo conto, quindi, perchè il relatore voglia negare a questa categoria gli assegni familiari. Li potrà escludere semmai per quei lavoratori che non raggiungono le 24 cre lavorative settimanali; ma quando questo minimo viene raggiunto, si applica la legge la quale stabilisce, appunto, che quando un lavoratore ha lavorato 24 ore sulle 48 settimanali, ha diritto a tutti gli assegni familiari per le 48 ore.

Pregherei perciò il senatore Grava di ritirare o di modificare questa parte del suo emendamento e mettere questi lavoratori, dal lato assistenziale e previdenziale, su un piano identico a quello dei lavoratori che esplicano la propria attività negli stabilimenti.

ANGELINI. Sono favorevole al nuovo testo dell'articolo 13 presentato dal relatore. Invece, per quanto si riferisce all'articolo 13-bis, mi pare che dovremmo fare un'unica eccezione per coloro che, eseguendo un lavoro complementare o accessorio, già godono di tutte le assistenze previdenziali. E questo perchè abbiamo modificato l'articolo 8. Mentre l'articolo 8, nel testo della Camera, escludeva dal lavoro a domicilio coloro che avevano una occupazione presso terzi, noi abbiamo ammesso che anche questi possono continuare ad esercitare il lavoro a domicilio. Proporrei pertanto un secondo comma, che potrebbe essere di questo tenore:

« Quando il lavoro a domicilio abbia carattere complementare ed accessorio rispetto alla normale attività esercitata dal lavoratore e questi usufruisca già di tutte le assicurazioni sociali, previdenziali e mutualistiche, di cui

al comma precedente, il committente è obbligato, per i lavoratori dipendenti, a provvedere alle seguenti assicurazioni... ecc. » e specificare di quali assicurazioni si tratta: dovrebbero essere quelle per l'invalidità, la vecchiaia e la tubercolosi. Sono del parere che tutti i lavoratori dovrebbero beneficiare di tutte le assicurazioni e a questo provvede il comma presentato dal relatore: dobbiamo dunque dettare norme per questa categoria di lavoratori a domicilio, il cui lavoro è accessorio e che godono già dei benefici assistenziali, nei limiti previsti dalle vigenti leggi.

Il mio, comunque, non è un vero e proprio emendamento; è un'indicazione.

REPOSSI. Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Devo ricordare che quando un lavoratore presta la sua opera per più datori di lavoro, ognuno di questi è obbligato a versare una propria contribuzione per quel che riguarda le assicurazioni contro la tubercolosi, l'invalidità e la vecchiaia, Il Fondo adeguamento, infatti, percepisce una percentuale sul salario del lavoratore, e se il lavoratore esegue più di un lavoro la percentuale viene calcolata sulla retribuzione risultante dalla somma dei vari lavori eseguiti; tanto è vero che, quando la contribuzione era calcolata su un massimale (ad esempio, prima della legge 4 aprile 1957, n. 218), i datori di lavoro si mettevano d'accordo in modo che uno facesse il versamento per tutti secondo il massimale previsto; oppure ognuno faceva per sè.

Vi è poi, per certe categorie, la questione del salario convenzionale; ad esempio, i lavoratori del traffico vorrebbero mantenere un certo salario convenzionale per quel che riguarda gli assegni familiari, al fine di pagar poco e prendere molto, mentre vorrebbero aumentare il salario agli effetti della pensione. In questo caso, però, la questione è ben diversa, poichè si tratta di un lavoro subordinato che varia secondo i casi. È difficile stabilire una formula convenzionale per un lavoro di carattere così saltuario, quando un lavoratore può lavorare per tre settimane in tutto l'anno.

Mi sembra, ad cgni modo, che in tutti vi sia principalmente la preoccupazione di poter individuare esattamente il lavoro tradizionale, occasionale, complementare o sussidiario, comunque si voglia denominarlo, poichè solo in tal modo si possono avere delle norme per combattere e per far cessare il fenomeno del lavoro concorrenziale.

Ora, ritengo che la proposta fatta dal relatore tenda proprio a distinguere quello che può considerarsi lavoro tradizionale dall'altro che, se pure fatto a domicilio, è un vero e proprio lavoro dipendente. Ciò anche per una questione che mi pare sia stata rilevata dalla Commissione d'inchiesta; e ciò al fine di non creare, in seguito, danni economici che potrebbero portare ad una crisi delle vendite.

Mi sembra che la proposta del relatore non debba essere ripudiata, poichè, con essa, in sostanza, si assicurano coloro che esercitano come unica attività lavoro a domicilio, mentre per gli altri vengono mantenute le attuali norme di legge che riguardano l'invalidità, la vecchiaia, la tubercolosi, la maternità e le malattie. Occorre ricordare che si tratta di norme speciali, e la stessa legge n. 218 del 1952 regola in modo particolare anche la contribuzione per il lavoro a domicilio. Si mantengono, insomma, le norme attualmente in vigore allo scopo di non aggravare una situazione e di non danneggiare dei lavoratori.

Io mi rimetto alla Commissione, ma prego di voler tener presente che, anche in questo momento, il problema della distinzione fra lavoro tradizionale e lavoro concorrenziale deve essere preso attentamente in considerazione.

DE BOSIO. Nel caso in cui l'articolo 13-bis, proposto come emendamento dal relatore, non venisse approvato, non sarebbe opportuno eliminare il terzo comma dell'articolo 13, nel testo formulato dalla Camera, che detta:

« Il Ministero del lavoro provvederà entro due mesi dalla data di pubblicazione della presente legge a predisporre le norme per l'applicazione della parte relativa al primo comma del presente articolo ».

Infatti, già nel corso della discussione svoltasi alla Camera venne sollevato il problema della distinzione fra lavoro occasionale e lavoro concorrenziale, deliberando che il Mini-

111ª SEDUTA (18 dicembre 1957)

stero provvedesse a stabilire tale distinzione nel dettare le norme di applicazione o di attuazione.

Se, come ripeto, l'articolo sostitutivo 13bis non venisse accolto, rimarrebbe una lacuna, venendo pretermessa una situazione che è essenziale risolvere ai fini dell'applicazione della legge.

Ecco perchè mi permetto di suggerire di passare alla votazione degli emendamenti, con la riserva di prendere in esame l'attuale testo dell'articolo 13, nel caso in cui si verificasse l'ipotesi accennata.

PRESIDENTE. Poichè sia l'articolo 13 che l'articolo 13-bis proposti dal relatore riguardano praticamente la stessa materia, mi sembrerebbe opportuno considerarli come un unico articolo, intendendo l'articolo 13 proposto dal relatore come primo comma del nuovo articolo e come sostitutivo dei primi due commi del testo governativo; intendendo l'articolo 13-bis proposto dal relatore come secondo e terzo comma del nuovo articolo, e riservandoci di mantenere, come eventuali secondo e terzo comma del nuovo articolo, il terzo e il quarto comma del testo governativo, nel caso che i due commi proposti dal relatore come articolo 13-bis non fossero approvati.

Se non si fanno osservazioni così rimane inteso.

MARIANI. Dichiaro che voterò contro gli emendamenti proposti, poichè sono dell'avviso che l'articolo 13 dovrebbe essere approvato così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati.

BITOSSI. Dichiaro che noi voteremo contro gli emendamenti, in omaggio alla nostra posizione.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato dal senatore Grava il seguente emendamento tendente a sostituire i primi due commi dell'articolo con il seguente:

« Tutte le assicurazioni sociali in atto, delle quali per legge o per contratto collettivo usufruiscono i lavoratori interni della stessa industria, dovranno essere estese ai lavoratori a domicilio ». Metto ai voti l'emendamento di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Il relatore ha quindi proposto di sostituire gli ultimi due commi dell'articolo coi seguenti:

« Ai lavoratori addetti a lavorazioni che in precedenza norma'mente venivano fatte a domicilio ovvero quando l'occupazione a domicilio abbia carattere complementare ed accessorio rispetto alla normale attività esercitata dal lavoratore, saranno applicate le assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia, la tubercolosi, la maternità e le malattie, limitatamente all'assistenza sanitaria, come disposto dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi di lavoro e con l'osservanza delle modalità ivi previste.

Il Ministro del lavoro, di concerto coi Ministri del tesoro e dell'industria, sentita la Commissione di cui all'articolo 16, determinerà con proprio decreto le lavorazioni di cui al presente articolo ».

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Metto ai voti nel suo complesso l'articolo 13, quale risulta dalle recenti votazioni.

(È approvato).

Art. 14.

La vigilanza sull'esecuzione della presente legge nonchè sull'osservanza dei contratti collettivi di lavoro e di ogni altra norma di tutela è affidata agli Ispettorati del lavoro secondo le norme delle vigenti leggi, con la cooperazione dei membri della Commissione provinciale di cui all'articolo 3, comma b) limitatamente ai rappresentanti delle Associazioni sindacali dei lavoratori.

Il relatore Grava ha proposto di sostituire questo articolo col seguente:

« La vigilanza sull'esecuzione della presente legge è affidata all'Ispettorato del lavoro, secondo le morme delle vigenti leggi ».

111a SEDUTA (18 dicembre 1957)

BITOSSI. In questo testo non si parla dei contratti collettivi di lavoro.

GRAVA, relatore. È logico, poichè l'Ispettorato del lavoro non può intervenire nell'applicazione dei contratti collettivi. Questa è competenza dei sindacati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Grava. (È approvato).

Art. 15.

Il committente di lavoro a domicilio, il quale contravvenga alle disposizioni della presente legge, sarà punito con l'ammenda da lire 2.000 a 5.000 per ogni lavorante a domicilio assunto e per ogni giornata di lavoro prestato, pena raddoppiata in caso di recidiva.

Nei casi più gravi l'imprenditore potrà essere cancellato dal Registro di cui all'articolo 2 della presente legge. Rientra fra questi casi l'impiego di mediatori o intermediari.

Restano, in ogni caso, salve le penalità comminate per le infrazioni alle norme delle leggi e dei regolamenti sulle assicurazioni, sulla tutela delle lavoratrici madri, sul collocamento e su ogni altra norma legale di tutela dei lavoratori se ed in quanto applicabile.

(È approvato).

Art. 16.

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita una Commissione parlamentare composta di sette senatori e di sette deputati, saranno emanate le norme di attuazione della legge stessa.

(È approvato).

PETTI. Io penso che si sia fatto un cammino a ritroso durante la discussione di questo disegno di legge che già rappresentava, come fu unanimemente riconosciuto da questa Commissione, il risultato di un compromesso cui era pervenuta la Camera dei deputati, dopo lunga discussione.

Consapevoli di questo, noi avevamo proposto di approvare il disegno di legge così come ci era pervenuto dalla Camera dei deputati; senonchè, in seguito alla relazione del collega Grava, il quale si asteneva dal proporre una soluzione precisa, ma sollevava riserve e indicava alcuni punti sui quali si sarebbe potuto procedere a qualche modificazione, si stabilì, su proposta del nostro Presidente, di nominare una Sottocommissione che individuasse i punti che richiedevano modifiche previo accordo con la Camera dei deputati, affinchè il disegno di legge potesse essere approvato dalla Camera stessa prima delle vacanze natalizie.

Tutto ciò non è avvenuto, e noi abbiamo modificato la legge in punti sostanziali, e ciò facendo non ci siamo preoccupati del fatto che i nostri emendamenti non potevano essere assolutamente accettati dalla Camera.

Abbiamo, perciò praticamente, provocato lo insabbiamento di questo disegno di legge, che era vivamente atteso da una categoria di lavoratori finora sfruttati, ed abbiamo seppellito tutte le loro speranze.

Per tali motivi dichiaro che mi asterrò dalla votazione finale del disegno di legge.

MARIANI. All'inizio della discussione sul progetto di legge per la tutela del lavoro a domicilio, avevamo insistito affinchè questa Commissione approvasse integralmente il testo già approvato dalla Camera dei deputati. Ricordammo allora come questo progetto di legge fosse frutto di lunghissime discussioni svoltesi in seno alla XI Commissione nell'altro ramo del Parlamento, e facemmo anche presenti le nostre preoccupazioni che gli eventuali emendamenti, rimandando il disegno di legge alla Camera, non ottenessero altro risultato che quello del suo insabbiamento.

Ci si rispose allora che si trattava di emendamenti tendenti a migliorare il disegno stesso.

Aderimmo alla dichiarazione fatta nello stesso momento dal senatore Bitossi, il quale affermò di non aver nulla in contrario a discutere qualche emendamento migliorativo della

111^a SEDUTA (18 dicembre 1957)

legge, a condizione che fosse concordato con l'altre ramo del Parlamento.

Non solo questa condizione non si è verificata, ma taluni emendamenti approvati dalla maggioranza peggiorano, anzichè migliorare, il testo della Camera, danneggiando sensibilmente i lavoranti a domicilio che si volevano tutelare, tradendo in tal modo, ed in misura sensibile, lo spirito della legge stessa.

Di conseguenza, è stata forte la tentazione di dichiarare che, allo stato delle cose, ogni nostra ulteriore partecipazione alla discussione sul progetto di legge non aveva più ragione d'essere, e pertanto vi rinunciavamo ponendo la maggioranza di fronte alle proprie responsabilità.

Abbiamo rinunciato a questo perchè non volevamo creare uno spirito di frattura in seno alla 10° Commissione.

Pur tuttavia, non possiamo tacere il nostro disappunto per gli emendamenti che la maggioranza ha apportato al testo della Camera nonostante la nostra opposizione; pertanto i membri socialisti della Commissione dichiarano, a mezzo mio, di astenersi dalla votazione finale sul disegno di legge emendato.

BITOSSI. Non ripeterò tutte le considerazioni che hanno provocato, nei colleghi di mia parte, la decisione di astenersi dal voto. Mi associo comunque a quanto hanno detto i colleghi Petti e Mariani.

Desidero anche modificare alcune affermazioni da me fatte nel corso della discussione. Infatti io affermai che, se fossero state apportate modifiche al testo del disegno di legge, io mi sarei fatto parte diligente affinchè i miei amici della Camera accettassero e votassero il disegno di legge così come sarebbe stato rinviato loro dal Senato; non posso però ora rinnovare queste assicurazioni poichè, con le modificazioni approvate da questa Commissione, sono state, sotto alcuni aspetti, assolutamente peggiorate le condizioni di regolamentazione del lavoro a domicilio.

La Camera dei deputati esaminerà il progetto di legge in tutto il suo insieme, noterà, ne sono certo, le contraddizioni che sono scaturite dall'accettazione di emendamenti a volte persino contraddittori l'uno con l'altro, e

prenderà le decisioni che crederà più opportune.

Io ho un rammarico, e vorrei che la maggioranza se ne rendesse conto: noi non abbiamo migliorato la legge per la regolamentazione del lavoro a domicilio. Le imperfezioni della legge, secondo il nostro avviso, erano rimediabili attraverso l'opera della Commissione prevista all'articolo 16 ed attraverso l'incarico che si dava ai Ministri competenti di regolare l'applicazione di determinati articoli.

La maggioranza ha voluto apportare parecchie modificazioni peggiorando la legge, ed il risultato è quello che è. Se i colleghi avessero voluto approvare la legge quale essa era, con l'anno 1958 avremmo avuto una regolamentazione per il lavoro a domicilio. Ora, invece, non sappiamo con precisione quando i lavoratori a domicilio riceveranno la regolamentazione che attendono.

I colleghi che hanno determinato questo stato di cose debbono perciò assumersene la responsabilità.

Per tutti i motivi sopra esposti, dichiaro che noi ci asterremo dalla votazione sul disegno di legge nel suo complesso.

DE BOSIO. Lo scopo che la maggioranza della Commissione si era prefisso fin dal primo momento nel prendere in esame il disegno di legge, era di distinguere quanto più possibile il lavoro cosiddetto concorrenziale dal lavoro a domicilio occasionale. Questo problema fondamentale non era stato risolto dalla Camera dei deputati, ciò che speriamo di aver fatto noi, attuando così lo scopo primo prefissosi dai proponenti dei varii progetti di legge: combattere il lavoro a domicilio concorrenziale, lasciare libero, anzi, tutelare maggiormente il lavoro a domicilio occasionale.

Ritengo che i pochi emendamenti, apportati al disegno di legge, siano essenziali e necessari per il raggiungimento di questo fine. Pertanto, non si può parlare di legge peggiorata. Mi sembra che la maggioranza della Commissione sia riuscita, pure faticosamente, a realizzare tale scopo.

Permettetemi di porgere un particolare ringraziamento all'onorevole relatore, che ha svolto un lavoro proficuo ed uno studio appro-

111a SEDUTA (18 dicembre 1957)

fondito del complesso problema, dando alla maggioranza della Commissione la possibilità di formare una legge, se non perfetta, non esistendo leggi perfette, senza dubbio migliore, tale cioè da assicurare una disciplina più appropriata del rapporto di lavoro a domicilio sia concorrenziale sia occasionale.

Per questo motivo annunzio il nostro voto favorevole alla legge nel suo complesso.

MARINA. Il mio intendimento, quando sono intervenuto nella discussione di questo disegno di legge, era effettivamente quello di distinguere il lavoro concorrenziale dal normale lavoro a domicilio.

Ritengo che la legge, così come è stata emendata, non porterà completamente a questa netta separazione, anche per la natura del lavoro stesso, che è difficilmente controllabile per la vastità con cui è distribuito e per la varietà di forme con cui viene svolto nel Paese.

Mi spiace di non aver potuto presenziare alla discussione degli ultimi articoli. Mi auguro però che, nell'applicazione, la legge trovi la sua sostanza, che sia quella di difendere e proteggere, per quanto possibile, i lavoratori a domicilio.

Questo è il mio augurio, e con questo spirito dichiaro che voterò in senso favorevole alla approvazione del disegno di legge nel suo complesso.

PRESIDENTE. Prima di procedere alla votazione finale del disegno di legge, do lettura del suo testo completo e coordinato.

Art. 1.

Sono considerati lavoratori a domicilio, agli effetti della presente legge, le persone di ambo i sessi che eseguono nel proprio domicilio o in locali di cui abbiano la disponibilità — anche con l'aiuto dei familiari, ma con esclusione di mano d'opera salariata — lavoro subordinato comunque retribuito, per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie ed attrezzature proprie o fornite dallo imprenditore.

I lavoratori a domicilio dovranno risultare iscritti in apposito registro tenuto da ciascun Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, a norma dell'articolo 8 della presente legge.

Non sono considerati lavoratori a domicilio le persone di ambo i sessi che eseguono, nelle condizioni di cui al primo comma, lavori in locali di pertinenza dell'imprenditore stesso, anche se per l'uso di tali locali o dei mezzi di lavoro in essi esistenti, corrispondono all'imprenditore un compenso.

Gli artigiani iscritti negli albi di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, non possono essere considerati a nessun effetto lavoranti a domicilio, anche se eseguono il lavoro loro affidato nella propria abitazione o presso il committente.

Art. 2.

Gli imprenditori che intendano commettere lavoro ai sensi dell'articolo 1 della presente legge sono obbligati a iscriversi in apposito « Registro dei committenti » istituito presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

A cura dell'Ufficio gli imprenditori saranno classificati in apposito schedario, suddivisi per i vari tipi di lavoro a domicilio.

Qualora l'imprenditore distribuisca o faccia eseguire lavoro a domicilio in più provincie, dovrà ottenere l'iscrizione nel Registro di ciascuna provincia.

È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell'opera di mediatori o di intermediari comunque denominati.

Art. 3.

Presso ogni Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è istituita una Commissione per l'iscrizione sul « Registro dei committenti lavoro a domicilio ».

La Commissione ha inoltre il compito di accertare e studiare le condizioni generali e particolari in cui si svolge il lavoro a domicilio e proporre all'Ufficio o all'Ispettorato del lavoro competente gli opportuni provvedimenti.

Detta Commissione sarà presieduta dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, e composta:

111a SEDUTA (18 dicembre 1957)

- a) dal capo circolo dell'Ispettorato del lavoro competente per territorio o da un suo delegato:
- b) da tre a sette rappresentanti per ciascuna parte delle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, nominati dal Prefetto su designazione delle organizzazioni sindacali stesse.

I membri della Commissione durano in carica due anni.

Le domande d'iscrizione al Registro di cui all'articolo 2 dovranno essere respinte quando:

- 1) risulti che la richiesta di lavoro da eseguirsi a domicilio viene fatta a seguito di cessione a qualsiasi titolo di macchinari e attrezzature trasferite fuori dell'azienda richiedente e che questa intenda in tal modo proseguire lavorazioni per le quali aveva organizzato propri reparti con lavoratori da essa dipendenti;
- 2) trattasi di lavoro per la cui natura l'esecuzione a domicilio appaia tecnicamente ingiustificata o risulti nociva, antigienica oppure priva di cautele sanitarie.

Art. 4.

I committenti, la cui domanda di iscrizione al Registro previsto dall'articolo 2 sia stata respinta dalla Commissione provinciale, possono presentare ricorso alla Commissione centrale per il controllo sul lavoro a domicilio, di cui all'articolo successivo, entro il termine di 15 giorni dalla notifica della decisione.

Quando si tratti di lavorazioni in corso all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, il ricorso contro la reiezione della domanda di iscrizione sospende l'applicazione della decisione della Commissione provinciale.

Le decisioni della Commissione centrale dovranno essere notificate agli interessati entro il termine massimo di due mesi dalla data del ricorso.

Art. 5.

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita una « Commissione centrale » per il controllo sul lavoro a domicilio. La Commissione ha il compito di esaminare e decidere sui ricorsi presentati dai committenti.

Essa ha, inoltre, il compito di coordinare l'attività delle Commissioni provinciali in ordine agli accertamenti ed agli studi sulle condizioni in cui si svolge il lavoro a domicilio ed in merito ai provvedimenti da adottarsi per la applicazione della presente legge.

La Commissione centrale sarà presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un suo rappresentante e composta:

- 1) dal Direttore generale della occupazione;
- 2) dal Direttore generale dei rapporti di lavoro:
- 3) dal Direttore generale della previdenza sociale;
- 4) da sette rappresentanti sindacali per ciascuna parte dei lavoratori e dei datori di lavoro, nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali stesse.

I membri della Commissione durano in carica tre anni.

Art. 6.

I lavoratori che eseguono lavoro a domicilio dovranno essere retribuiti con tariffe di cottimo pieno risultanti da contratti collettivi di categoria o, in mancanza di questi, da pattuizioni preventive fra le parti, approvate dalla Commissione provinciale di cui all'articolo 3.

Dette tariffe debbono essere esposte, a cura dei committenti, nei locali di consegna del lavoro a domicilio e depositate, sempre a cura del datore di lavoro, presso l'Ispettorato del lavoro competente e presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Art. 7.

Quando per ragioni di urgenza il lavoro a domicilio deve essere svolto in ore notturne o festive, il lavoratore ha diritto alle percentuali di maggiorazione stabilite dai contratti collettivi.

111ª SEDUTA (18 dicembre 1957)

Art. 8.

Presso ciascun Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è istituito un « Registro dei lavoratori a domicilio », nel quale saranno iscritti tutti i lavoratori che ne facciano richiesta attraverso gli Uffici di collocamento competenti per territorio.

L'impiego dei lavoratori a domicilio avviene esclusivamente tramite gli Uffici di collocamento competenti per territorio, coll'osservanza delle disposizioni della legge 29 aprile 1949, n. 264. È ammessa la richiesta nominativa.

Art. 9.

Ogni committente dovrà tenere, oltre ai libri obbligatori previsti dalle vigenti leggi sul lavoro, un apposito « libro matricola » per i lavoratori a domicilio, vistato e numerato in ogni foglio dall'Ispettorato del lavoro, nel quale dovranno essere iscritti nell'ordine cronologico della loro assunzione i lavoratori a domicilio.

In tale « libro matricola » saranno segnate tutte le caratteristiche del rapporto di lavoro e la sua cessazione.

Art. 10.

Il lavoratore a domicilio, oltre al libretto di lavoro, di cui alla legge 1º gennaio 1935, n. 112, deve essere munito, a cura dell'imprenditore, di uno speciale libretto di controllo che deve contenere la data e l'ora di consegna del lavoro affidato dall'imprenditore, la descrizione del lavoro da eseguire, la specificazione della quantità e della qualità del lavoro da eseguire, la specificazione della quantità e della qualità dei materiali consegnati, l'indicazione della misura della retribuzione, dell'ammontare delle eventuali anticipazioni, nonchè la data e l'ora della riconsegna del lavoro eseguito, la specificazione della qualità e quantità di esso, degli altri materiali eventualmente restituiti e l'indicazione della retribuzione corrisposta, dei singoli elementi di cui questa si compone e delle singole trattenute.

Il libretto personale di controllo, sia all'atto della consegna del lavoro affidato che all'atto della riconsegna del lavoro eseguito, deve essere firmato dall'imprenditore o da chi ne fa le veci e dal lavoratore a domicilio.

Il libretto personale di controllo sostituisce a tutti gli effetti il prospetto di paga di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 4.

Il libretto personale di controllo sarà conforme al modello che sarà approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 11.

Il lavoratore a domicilio ha diritto alla corresponsione di una percentuale sull'ammontare complessivo della retribuzione da valere a titolo di indennità per le festività, le ferie e per la gratifica natalizia.

I contratti collettivi di lavoro di categoria stabiliranno la misura della percentuale predetta e le modalità di corresponsione.

Gli stessi contratti collettivi regoleranno il preavviso e l'indennità di licenziamento.

Art. 12.

Il lavoratore a domicilio deve prestare la sua attività con diligenza, custodire il segreto sui modelli del lavoro affidatogli e attenersi alle istruzioni ricevute dall'imprenditore nell'esecuzione del lavoro.

Il lavoratore a domicilio non può eseguire lavoro per conto proprio o di terzi in concorrenza con l'imprenditore, quando questi gli affida una quantità di lavoro atta a procurargli una prestazione continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro secondo le disposizioni vigenti o quelle stabilite dal contratto collettivo di lavoro di categoria.

Art. 13.

Tutte le assicurazioni sociali in atto, delle quali per legge o per contratto collettivo usufruiscono i lavoratori interni della stessa industria, dovranno essere estese ai lavoratori a domicilio.

111ª SEDUTA (18 dicembre 1957)

Ai lavoratori addetti a lavorazioni che in precedenza normalmente venivano fatte a domicilio, ovvero quando l'occupazione a domicilio abbia carattere complementare ed accessorio rispetto alla normale attività esercitata dal lavoratore, saranno applicate le assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia, la tubercolosi, la maternità e l'assicurazione contro le malattie limitatamente all'assistenza sanitaria, come disposto dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi di lavoro e con l'osservanza delle modalità ivi previste.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro del tesoro e col Ministro dell'industria e del commercio, sentita la Commissione di cui all'articolo 16, determinerà con proprio decreto le lavorazioni di cui al presente articolo.

Art. 14.

La vigilanza sull'esecuzione della presente legge è affidata all'Ispettorato del lavoro, secondo le norme delle vigenti leggi.

Art. 15.

Il committente di lavoro a domicilio, il quale contravvenga alle disposizioni della presente legge, sarà punito con l'ammenda da lire 2.000 a 5.000 per ogni lavorante a domicilio assunto e per ogni giornata di lavoro prestato, pena raddoppiata in caso di recidiva.

Nei casi più gravi l'imprenditore potrà essere cancellato dal Registro di cui all'articolo 2 della presente legge. Rientra fra questi casi l'impiego di mediatori o intermediari.

Restano, in ogni caso, salve le penalità comminate per le infrazioni alle norme delle leggi e dei regolamenti sulle assicurazioni, sulla tutela delle lavoratrici madri, sul collocamento e ad ogni altra norma legale di tutela dei lavoratori se ed in quanto applicabile.

Art. 16.

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita una Commissione parlamentare composta di sette senatori e di sette deputati, saranno emanate le norme di attuazione della legge stessa.

Metto in votazione, nel suo complesso, il testo del disegno di legge di cui ho dato lettura. (È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: «Norme di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione » (2267).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

ANGELINI, relatore. Il provvedimento sottoposto al nostro esame intende dare attuazione ad impegni assunti dal Ministro del lavoro e dal Ministro dei trasporti in sede di risoluzione di una vertenza sindacale.

Con l'articolo 1 si prevede, per gli iscritti al Fondo di previdenza, la facoltà di chiedere il riscatto del servizio prestato, con assicurazione generale obbligatoria presso aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, anteriormente al 1º marzo 1953. Si tratta quindi di un ricongiungimento.

Con l'articolo 2 viene sostituito l'articolo 4 della legge 14 marzo 1949, nel senso di consentire il riscatto integrale dei periodi di avventiziato.

L'articolo 3 prevede che le domande dovranno essere presentate entro un anno dall'entrata in vigore della legge.

L'articolo 4 dichiara che i termini di decadenza si applicano anche al personale che non abbia ancora esercitato la facoltà di riscatto contemplata dalla legge n. 269, e per il personale che, alla data della entrata in vigore di questa legge, non abbia ancora versato al Fondo di previdenza gl'importi notificati dallo Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'articolo 5 stabilisce che non è ammesso il riconoscimento di cui sopra nei casi in cui i 10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

111^a SEDUTA (18 dicembre 1957)

contributi stessi siano stati già computati per la liquidazione di un'altra pensione.

L'articolo 6, infine, stabilisce che ai titolari di pensioni a carico del Fondo di previdenza dal 1º dicembre 1957, sia concesso un assegno una tantum pari ad un dodicesimo dell'importo annuo della pensione percepita.

Esprimo parere favorevole all'accoglimento di questo disegno di legge, nella formulazione pervenutaci dal Ministero.

PRESIDENTE. Poichè nessum altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il personale iscritto al Fondo di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione per effetto dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, ha facoltà di chiedere, ai fini del trattamento di pensione a carico del Fondo citato, il riconoscimento del periodo di servizio prestato con obbligo di iscrizione all'assicurazione generale per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, presso aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, anteriormente al 1º marzo 1953, utilizzando a tal fine i contributi a proprio favore nell'assicurazione predetta, gli accantonamenti di propria pertinenza esistenti presso le aziende, e versando gli importi eventualmente ancora necessari per la copertura della intera somma richiesta per il riconoscimento stesso.

(È approvato).

Art. 2.

L'articolo 4 della legge 14 maggio 1949, n. 269, è sostituito dal seguente:

« Al personale in servizio che, anteriormente al passaggio in ruolo, abbia prestato attività presso aziende di trasporto con qualifica di straordinario, è consentito di chiedere, ai fini del trattamento a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, il riconoscimento del periodo di servizio prestato con la citata qualifica ».

(È approvato).

Art. 3.

Per ottenere il riconoscimento dei periodi di servizio di cui ai precedenti articoli gli interessati devono presentare domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge e versare l'intero contributo dovuto al Fondo di previdenza, calcolato sulla retribuzione percepita nella misura vigente alla data della domanda, entro un anno dalla notificazione dell'Istituto.

L'inosservanza dei termini di cui al comma precedente determina la decadenza della facoltà di cui ai precedenti articoli.

(È approvato).

Art. 4.

I termini di decadenza stabiliti nell'articolo 3 si applicano anche nei confronti del personale che non abbia ancora esercitato la facoltà di riscatto contemplata dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1949, n. 269, e nei confronti del personale che, pur avendo chiesto il riscatto ai sensi della indicata disposizione, alla data di entrata in vigore della presente legge non abbia ancora versati al Fondo di previdenza i necessari importi notificati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

(È approvato).

Art. 5.

Il riconoscimento di cui ai precedenti articoli comporta l'integrale utilizzazione dei contributi di assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versati nel periodo da riconoscere e non è ammesso nei casi in cui gli stessi contributi siano stati già computati ai fini della liquidazione di altra pensione.

(È approvato).

111^a SEDUTA (18 dicembre 1957)

Art. 6.

Ai titolari di pensioni liquidate a carico del Fondo di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto, in godimento al 1º dicembre 1957, è concesso un assegno una tantum pari ad un dodicesimo dell'importo annuo della pensione percepita.

(È approvato).

BARBARESCHI. Dichiaro che darò voto favorevole a questo disegno di legge.

Desidero approfittare dell'occasione per richiamare l'attenzione del Governo e dei colleghi sulla situazione anormale che esiste nella categoria dei fernotranvieri.

Le pensioni dei ferrotranvieri furono avviate ad una sistemazione fin da anni lontani, nel 1906, nel 1913, eccetera, ma il trattamento attuale dei pensionati può essere sintetizzato in questo modo: ferrotranvieri andati in pensione prima del 1945: uno; ferrotranvieri andati in pensione tra il 1945 ed il 1952: due; ferrotranvieri andati in pensione dopo il 1952: tre.

Ho dato dei numeri semplici, evitando cifre più complete, ma essi raffigurano all'incirca le proporzioni delle pensioni godute attualmente dai ferrotranvieri.

Lo Stato ha provveduto ad una certa perequazione tra i suoi vecchi e nuovi pensionati, ma non per i ferrotranvieri. La situazione è stata esaminata lungamente dal Governo, dal quale furono fatte molte promesse, tanto che l'anno scorso, con una nostra deliberazione, assegnammo una mensilità di pensione una tantum ai vecchi ferrotranvieri andati in pensione prima del 1945, proprio per cercare di perequare, almeno in parte, le gravi differenze che esistono in questa categoria.

Ho voluto richiamare l'attenzione del Governo e dei colleghi su questa situazione, augurandomi che si trovi al più presto la via per modificare questo stato di cose.

FIORE. Dichiaro che voterò a favore di questo disegno di legge.

Vorrei chiarire che l'assegno una tantum viene erogato a tutti i pensionati, e non soltanto a coloro che andarono in pensione anteriormente al 1945. L'articolo 20 della legge n. 4435, infatti, stabilisce che quando il costo della vita aumenta di 12 punti si ha uno scatto nella scala mobile, e quindi un aumento che si ripercuote su tutte le pensioni.

Noi abbiamo sostenuto, l'anno scorso, che i punti richiesti dall'articolo 20 erano già stati raggiunti con l'aumento da parte delle aziende, ma ci è stato risposto che non era così perchè non si poteva considerare il conglobamento per l'aumento del costo della vita, eccetera. Allora, come avviene nel campo sindacale, si è venuti ad un compromesso e si è detto: per il 1957 consideriamo un aumento dell'8 per cento, ovvero di 8 punti, mentre dal 1º gennaio in poi scatterà regolarmente la scala mobile per i 12 punti. Questo assegno una tantum, pari a una mensilità di pensione, serve a coprire gli aumenti cui i pensionati avrebbero avuto diritto per lo scatto della scala mobile.

DE BOSIO. Dichiaro che voteremo favorevolmente al disegno di legge, associandoci a quanto è stato detto.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del senatore Menghi: « Integrazione della legge 3 maggio 1955, n. 407, sulla disciplina del lavoro di facchinaggio» (2079).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazione della legge 3 maggio 1955, n. 407, sulla disciplina del lavoro di facchinaggio » d'iniziativa del senatore Menghi.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ANGELINI, relatore. La legge sulla disciplina del lavoro di facchinaggio prevede che la Commissione provinciale istituita dalla legge stessa abbia il controllo anche sui lavoratori costituiti in cooperativa.

L'articolo 3 della legge prevede anche una Commissione nazionale nella quale sono diversi rappresentanti, e fra questi anche sette

111² SEDUTA (18 dicembre 1957)

rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali.

Col presente disegno di legge si propone che due dei sette rappresentanti vengano designati dal movimento cooperativo, che è particolarmente interessato dal momento che l'organizzazione dei lavoratori di facchinaggio è quasi sempre fatta in forma cooperativa.

Poichè in tal modo non si fa che colmare una lacuna, ritengo che la Commissione possa senz'altro dare voto favorevole al presente disegno di legge.

BITOSSI. Noi potremmo accettare la proposta se i due rappresentanti del movimento ccoperativo fossero aggiunti, e non tolti da quelli designati dalle organizzazioni sindacali.

PRESIDENTE. Al fine di studiare meglio la questione, eventualmente di concerto col proponente del disegno di legge, propongo che la discussione sia rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 12,40.

Dott. Mario Caroni
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.